

veduto questa formula nella pratica attuazione. E non poteva essere altrimenti, perchè queste formule non si possono elaborare mai in modo da togliere i più arbitrari apprezzamenti.

Ed è appunto per l'esperienza fatta, e voglio dire per ammenda anche del fallo che allora, devo dire inconsapevolmente quasi, ho commesso, cercando di raddrizzare le gambe ai cani, che ora mi schiero contro qualunque formula di questa specie. Per cui non posso accettare neppure la formula che la Commissione intende d'introdurre in questo disegno di legge. Qualunque studio si faccia per poterla ulteriormente migliorare, non arriverà mai a un risultato utile, sia per impedire che il maestro abusi del suo ministero e ne faccia arma di propaganda contro le istituzioni dello Stato, sia per garantire il maestro dalle sopraffazioni e vessazioni delle Amministrazioni comunali.

Ecco perchè io mi rifugio nella legge comune, che è il Codice penale; e alla formula proposta dal Ministero e modificata dalla Commissione, sostituisco quest'altra: « il maestro può essere licenziato soltanto quando commetta un delitto preveduto dalla legge penale, o dentro o fuori della scuola ». Perchè anche il maestro che fuori della scuola commetta fatti riprovevoli e meritevoli di condanna penale, dev'essere censurato e non più oltre tollerato nel suo ufficio.

Con questa formula si colma pure una lacuna: perchè nella legge vigente, non è preveduto il caso del maestro che si renda colpevole di reato comune, agli effetti del licenziamento.

Soltanto, nell'ipotesi (che probabilmente non si avvererà) che il mio emendamento fosse accettato, devo completarlo nel senso di dire: « condannato alla pena della reclusione od anche ad altra pena restrittiva della libertà personale, superiore a un mese. » E ciò, perchè vi son reati, anche contravvenzionali, per cui si applica la detenzione o l'arresto, che, se di certa entità, devono produrre lo stesso effetto di decadenza.

Ma sia in questo o sia in altro modo, è tempo di finirla con le leggi elastiche, subdole, insidiose, che mettono i cittadini e i funzionari alla mercè delle più arbitrarie e cervelotiche interpretazioni e applicazioni, e che non porgono alcun utile neppure per la causa dell'ordine, della sicurezza e della saldezza e dignità delle patrie istituzioni. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lagasi.

**Lagasi.** Dopo il discorso dell'onorevole Lucchini, denso ed esauriente, non mi dilungherò molto. Disciplinata la nomina e la conferma, per impedire che la scelta cada sopra i meno degni, e la disdetta colpisca i più degni, era naturale si regolasse la materia del licenziamento per sottrarre il maestro al pericolo di esser sacrificato ai partiti locali succedentisi con rapida vicenda nelle Amministrazioni dei Comuni.

Pericolo tanto più grave quanto più è facile che la permanenza, la convivenza del maestro nella frazione o nel Comune, anche se egli siasi mantenuto sereno nella scuola, al di fuori ed al di sopra dei partiti, non gli abbia creati odii ed amori, amicizie ed inimicizie, antipatie e simpatie profonde. Il Comune ha, senza dubbio, diritto di pretendere che il maestro sia circondato di stima, amato, rispettato, temuto, anche perchè sia esempio e monito di virtù cittadine. La dizione però dell'articolo 7 è troppo vaga ed indeterminata nella sua lettera *C*, in cui è detto che il maestro « potrà essere licenziato per fatti notori e provati, che lo abbiano fatto cadere nella pubblica disistima. »

Il concetto che ognuno ha della pubblica disistima è troppo relativo, contingente, unilaterale, perchè possa, così crudo e nudo, essere elevato a causa di licenziamento. In un paese bigotto, ad esempio, cadrà nella pubblica disistima il maestro che non vada alla messa, in un paese anticlericale quello che vada a messa. È necessario quindi specificare, perchè non si verifichino quegli inconvenienti, che si sono voluti evitare, dettando questa disposizione.

Meglio, assai di questo articolo, a quanto mi pare, risponde allo scopo l'articolo 171 del regolamento generale scolastico, il quale dice che i maestri potranno essere licenziati per la vita sregolata e scandalosa, che loro tolga autorità sugli alunni.

Anche questo articolo è però troppo vago ed indeterminato; io quindi sostituirei alla dizione, tanto di questo articolo, quanto del paragrafo *C* dell'articolo 7 del progetto della Commissione, un'altra la quale dicesse che potrà essere licenziato il maestro di condotta e vita sregolata e scandalosa, accertata in seguito a regolare inchiesta.

Non meno vaga, indeterminata ed incerta, come ha luminosamente dimostrato l'onorevole Lucchini, è la dizione del paragrafo *E*, dello stesso articolo, dove è detto: « Per aver fatto, tra gli alunni, propaganda di